

REGOLAMENTO

SUI CONTROLLI A CAMPIONE

DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS N. 36/2023

Integrazioni e revisioni

Versione 1.0	Adottato con delibera del Cda di Promocamera n. 6 del 27 Marzo 2025
Versione 1.1	
Versione 1.2	
Versione 1.3	
Versione 1.4	

Art. 1 - Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo ai sensi dell'Art.71 del D.P.R. n° 445/200, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.Lgs n° 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del D.Lgs n° 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), **di importo inferiore a € 40.000,00**.

Art. 2 - Modalità per effettuare i controlli a campione

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n° 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 su un numero prestabilito di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa Stazione Appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- Entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- Entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12);

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle determinazioni a contrarre del Direttore di Promocamera.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentate con apposito verbale.

Art. 3 - Esiti della verifica

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici.

L'Amministrazione invierà tramite *pec* alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n° 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs n° 36/2023: *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 secondo il quale *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n° 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n° 30.06.2023, n° 196, Regolamento (UE) 2016/679).

Art. 5 - Validità e applicazione

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari.